



II TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI

riunito in camera di consiglio in persona dei ss. gg. magistrati :

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------|-------|
| 1) dr. G. Saporiti | presidente rel. | N. 95/18 | V.G. |
| 2) dr. R. Labonia | giudice | N. | Cron. |
| 3) dr. F. Maione | componente privato | | |
| 4) dr. F. Mangiacapra | componente privato | | |

4321/2018/abm

ha emesso il seguente
- visti gli atti della procedura n. 95/18 V.G., relativa ai minori: 1) ~~Bredja Kristina~~, nata a Librazhd (Albania) il 12.8.2014; 2) ~~Bredja A...~~, nato a Librazhd (Albania) il 26.12.2002;

- rilevato che i genitori dei minori, ~~Bredja F...~~ (nato in Albania il 2.9.1979) e ~~Bredja E...~~ (nata in Albania il 5.4.1986), hanno chiesto l'autorizzazione alla permanenza in Italia ex art. 31 d.lgs. 286/98;

- considerato che il P.M.M. si è espresso in senso favorevole all'accoglimento del ricorso;

ha emesso il seguente

DECRETO

////////////////////////////////////

Il Tribunale

1.0 Il contrasto giurisprudenziale da tempo esistente in materia di interpretazione della norma dettata dall'art. 31 d.lgs 286/98 di cui si chiede l'applicazione è stato risolto dalle concordi pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 21799 e 21803 in data 25.10.10. Affermando il principio della necessità di un bilanciamento tra l'esigenza di tutela del minore e l'esigenza del rispetto delle norme sull'immigrazione, la Suprema Corte così si è pronunciata: *La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.*

In sostanza, per individuare correttamente la portata della disposizione invocata occorre necessariamente definire i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico che consentono al TM di autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare del minore in deroga alle leggi sull'immigrazione. Detta valutazione è demandata caso per caso al giudice specializzato, in assenza di richiamo a circostanze di fatto preventivamente e rigidamente tipizzabili, e va effettuata sulla base di criteri di massima predefiniti quali: l'età del minore, le condizioni di salute, la presenza o meno dell'altro genitore, l'avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali nel territorio italiano, la conservazione di vincoli familiari e sociali nel paese di origine, l'effettivo e adeguato esercizio del ruolo genitoriale da parte del richiedente. L'applicazione della norma

richiede non soltanto l'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma la prova dell'esistenza di un rapporto affettivo significativo *idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (comma 1), prevedendo invece che quest'ultima possa seguire quella del figlio attraverso la richiesta dello straniero irregolare "di entrare o soggiornare in Italia anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge" per la necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica.*

La stessa rubrica della norma ha come titolo "*disposizioni a favore dei minori*", in quanto prevede specificamente la disciplina che ha come destinatario il minore ed i benefici previsti per il familiare che lo accompagna o a cui è affidato. La ratio di tale norma è dunque esclusivamente quella di permettere al minore, che ne ha necessità, di restare in Italia insieme all'adulto di riferimento, anche in assenza delle condizioni normali per il rilascio del permesso di soggiorno, per evitare un danno grave, concreto e percepibile al suo sviluppo psicofisico, purché le circostanze di fatto che motivano la deroga alla disciplina sull'immigrazione siano transitorie e trascendano il normale disagio legato al rimpatrio dello stesso minore o di un familiare.

"Una diversa interpretazione legittimerebbe l'utilizzo pretestuoso dei figli minori e dei diritti ad essi riconosciuti dalle fonti nazionali ed internazionali, da parte dei genitori nel loro esclusivo interesse, ed attribuirebbe alla norma la funzione che le è estranea, più volte paventata dall'indirizzo restrittivo, di introdurre una modalità anomala di legittimazione del soggiorno di famiglie di stranieri attraverso non già la tutela, ma una forma di strumentalizzazione dell'infanzia che di fatto convertirebbe i diritti dei fanciulli in privilegio per i genitori non regolarmente soggiornanti: sostanzialmente traducendosi in una vera e propria sanatoria permanente di immigrati presenti irregolarmente sul territorio nazionale. Ciò impone al giudice minorile di accertare pregiudizialmente che la coesione familiare vi sia stata davvero e che nell'ambito di essa lo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente a beneficio del figlio minore la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocimento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico; ovvero, se si tratta di minore in tenerissima età (significativamente considerata una variabile dalla norma), che sussista la sua idoneità effettiva ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui".

Dunque il danno grave da valutare non è soltanto quello attuale e contingente, ma anche quello che, secondo un giudizio prognostico, potrebbe verificarsi a seguito dell'allontanamento del genitore; l'autorizzazione, comunque, ha pur sempre una natura temporanea e ben potrà essere revocata laddove la situazione del minore, soggetta naturalmente ad evolversi con la crescita, si modifichi determinando il venir meno dei gravi motivi legittimanti il rilascio dell'autorizzazione.

Va altresì considerato che l'istante ha l'onere di comprovare quanto sostiene a sostegno del suo assunto. Dovrà perciò innanzitutto produrre un documento sull'esistenza dello stesso minore nel cui interesse è richiesta l'autorizzazione, fornire informazioni verificabili sulle circostanze di vita del bambino e dunque sull'ambiente in cui vive, sulle sue condizioni di salute effettive, sull'eventuale frequentazione di comunità educative o scolastiche del bambino ovvero dello stesso istante, anche gestite dal volontariato. Dovrà fornire informazioni sulle ragioni per le quali non ha ancora richiesto o ottenuto il permesso di soggiorno e su eventuali precedenti penali e giudiziari ed ogni altro elemento atto a dimostrare l'eccezionalità della situazione in cui si trova il minore e il radicamento dei diritti umani che sarebbero lesi dal rimpatrio.

Ciò premesso, il ricorso può trovare accoglimento, dal momento che: 1) i Servizi Sociali di Forchia non hanno segnalato criticità (v. relazione in atti); 2) i minori sono inseriti nel tessuto scolastico; 3) i genitori risultano incensurati (v. certificati del Cas. giud. del 28.9.2018); 4) diversamente da quanto emerge dall'informativa della Questura, i genitori sono poi risultati reperibili (v. relazione dei Servizi Sociali sopra citata).

Appare di giustizia autorizzare la permanenza in Italia come da dispositivo, tempo ritenuto sufficiente per l'eventuale rimpatrio.

PQM

letto l'art. 31 D.Lgs. 286/98;

autorizza ~~Bashir F...~~ (nato in Albania il 2.9.1979) e ~~Bashir E...~~ (nata in Albania il 5.4.1986), domiciliati in Forchia (BN) alla Via Strada Statale Appia, 92, a soggiornare in Italia (unitamente ai figli minori su indicati) per un periodo di anni quattro decorrenti dalla data di deposito del presente provvedimento, con la precisazione che per il minore ~~Bashir A...~~ la permanenza è da intendersi autorizzata fino al conseguimento della maggiore età da parte dello stesso minore.

Con efficacia immediata.

Si comunichi al PMM sede, alla Questura di Benevento ed ai ricorrenti presso il domicilio eletto, nonché ai Servizi Sociali del Comune di Forchia, che invita a sensibilizzare con sollecitudine i genitori circa l'esigenza di recarsi con i minori presso un Centro vaccinale (muniti, ovviamente e possibilmente della documentazione relativa ai vaccini somministrati all'estero e previa consultazione del medico curante) per l'eventuale integrazione dei cicli vaccinali e per essere notiziati/sensibilizzati in ordine alle eventuali vaccinazioni non obbligatorie, ma consigliate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Atti in archivio.

Così deciso in Napoli, il 15.5.2019

Il Presidente rel. *rel.*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Napoli

01.05.2019
L'Assistente Giudiziario
Anna Silvestri